

NUM. DOC. 27/2008

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"
Estratto del verbale della seduta del 18 Marzo 2008

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI
DE DATO DEIANA FRANCHI INFELISE LAINO LA NOTTE MINNITI MINUTELLO
MOSSO NUCERA PANZERA RASTELLI SCIASCIA SPINELLI TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere: MANCUSO

Con l'assistenza del Segretario: DR. GIOVANNI DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: APPROVAZIONE "NUOVO
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE CONVENZIONAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" IN
SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO IN VIGORE N. 236 DEL 22 OTTOBRE 1996.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: APPROVAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO IN VIGORE N. 236 DEL 22 OTTOBRE 1996.

Il Presidente TROMBOTTO di concerto con il Coordinatore della V Commissione TUMOLO, riferisce:

In data 22 gennaio 2008 con nota prot. n. 699/2.16.5 è pervenuta, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, una richiesta di espressione di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare mecc. 200800253/002 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento del Decentramento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, autorizzazione e accreditamento ed eventuale convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia in sostituzione del Regolamento in vigore n. 236 del 22 ottobre 1996". (all. 1)

Ai sensi degli artt. 43 – 44 del Regolamento del Decentramento viene richiesto l'espressione del parere del Consiglio Circoscrizionale.

La proposta di parere è stata discussa durante la Riunione dei Capigruppo in data 20 febbraio 2008 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale in data 12 marzo 2008.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento su Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- Di esprimere parere NON FAVOREVOLE in quanto:
1. L'art. 107 del T.U. n. 267/2000 attribuisce l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. In particolare il comma 3 punto f) dell'art. 107 attribuisce ai dirigenti la competenza in merito al rilascio di autorizzazioni che presuppongono accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. Pertanto l'autorizzazione al funzionamento non può essere rilasciata dal Sindaco e l'accreditamento non può essere concesso dalla Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto quest'ultima è organo collegiale e non monocratico.
Analogamente, tutte le comunicazioni relative alla gestione ed alla sospensione del servizio, in quanto aspetti relativi alla gestione amministrativa non devono essere indirizzati al Sindaco.
 2. In relazione a quanto esplicitamente previsto dalla DGR n. 19-1361 del 20/11/2000 nei baby parking non può esservi il servizio mensa. La comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 19606/27.101 dell'11/12/2003, nel ribadire tale disposizione, precisa che la possibilità di somministrare alimenti preparati dai genitori all'interno dei baby parking può essere prevista a specifiche condizioni:
 - la richiesta deve essere valutata dal responsabile del servizio e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;
 - non deve configurarsi come richiesta di somministrazione alimenti da sottoporre a riscaldamento o a fine cottura, ma unicamente come prodotti che non richiedono alcuna preventiva manipolazione;
 - gli alimenti non devono avere necessità di particolari necessità di conservazione;
 - la responsabilità della salubrità dell'alimento preparato dal genitore è a carico dello stesso genitore.
 3. In merito ai titoli richiesti per le figure educative operanti presso le strutture, gli stessi sono già determinati per i nidi con legge regionale n. 3/1973 e per i micro-nidi con DGR Regione Piemonte 28-9454 del 26/5/2003 e s.m.i.
 4. Qualora il comma 7 dell'art. 4 sia da intendersi che le strutture esistenti prima del 31/12/2007 continuano a funzionare in base alle norme preesistenti, si segnala che le disposizioni regionali relative ai baby parking (DGR n. 19-1371 del 20/11/2000) prevedono che nel caso in cui venga modificata la struttura

- dell'immobile o sia sostanzialmente variata la capacità ricettiva si applichino le norme emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione originaria.
5. La L.R. n. 3/1973 e s.m.i. all'art. 15 prevede negli asili nido la presenza di personale ausiliario (di cui almeno un addetto alla cucina), per cui non è possibile prevedere che il personale ausiliario non sia obbligatorio (art. 5 comma 1). La L.R. prevede altresì la presenza di un responsabile della direzione, per il quale sono indicati i titoli necessari, e la consulenza di un pedagogo o di uno psicologo, figure non indicate nella proposta di deliberazione.
 6. Il rapporto numero tra le figure educative ed i bambini è stabilito dalle disposizioni regionali, a cui è necessario fare riferimento per garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio (art. 5 comma 7).
 7. Gli asili nido sono servizi a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31/12/1983: il Comune è tenuto a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, per cui non è possibile la gratuità generalizzata.
 8. Non sono individuati in modo distinto i requisiti indispensabili per l'autorizzazione e i requisiti aggiuntivi necessari per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 29 L.R. n. 1/2004.
 9. Il Regolamento del Decentramento attribuisce alle Circoscrizioni compiti in merito alle iscrizioni ai nidi d'infanzia. Qualora venga prevista una graduatoria unica gestita dalla Città, dovrebbe essere espressamente abrogata la disposizione contenuta nel Regolamento.
 10. Tra le famiglie beneficiarie non sono previsti i cittadini comunitari.

Si segnala che nella proposta di deliberazione non si fa riferimento ai micro-nidi, tipologia di servizio sottoposto alla vigilanza del Comune per il quale la Regione Piemonte ha emanato specifiche disposizioni (DGR 28-9454 del 26/05/2003 e s.m.i.).

Il presente atto non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Acquaviva, Albano, De Dato, Minutello, Rastelli.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 19
Voti Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 5

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- Di esprimere parere NON FAVOREVOLE in quanto:
1. L'art. 107 del T.U. n. 267/2000 attribuisce l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. In particolare il comma 3 punto f) dell'art. 107 attribuisce ai dirigenti la competenza in merito al rilascio di autorizzazioni che presuppongono accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. Pertanto l'autorizzazione al funzionamento non può essere rilasciata dal Sindaco e l'accreditamento non può essere concesso dalla Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto quest'ultima è organo collegiale e non monocratico.
Analogamente, tutte le comunicazioni relative alla gestione ed alla sospensione del servizio, in quanto aspetti relativi alla gestione amministrativa non devono essere indirizzati al Sindaco.
 2. In relazione a quanto esplicitamente previsto dalla DGR n. 19-1361 del 20/11/2000 nei baby parking non può esservi il servizio mensa. La comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 19606/27.101 dell'11/12/2003, nel ribadire tale disposizione, precisa che la possibilità di somministrare alimenti preparati dai genitori all'interno dei baby parking può essere prevista a specifiche condizioni:
 - la richiesta deve essere valutata dal responsabile del servizio e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;
 - non deve configurarsi come richiesta di somministrazione alimenti da sottoporre a riscaldamento o a fine cottura, ma unicamente come prodotti che non richiedono alcuna preventiva manipolazione;
 - gli alimenti non devono avere necessità di particolari necessità di conservazione;
 - la responsabilità della salubrità dell'alimento preparato dal genitore è a carico dello stesso genitore.
 3. In merito ai titoli richiesti per le figure educative operanti presso le strutture, gli stessi sono già determinati per i nidi con legge regionale n. 3/1973 e per i micro-nidi con DGR Regione Piemonte 28-9454 del 26/5/2003 e s.m.i.
 4. Qualora il comma 7 dell'art. 4 sia da intendersi che le strutture esistenti prima del 31/12/2007 continuano a funzionare in base alle norme preesistenti, si segnala che le disposizioni regionali relative ai baby parking (DGR n. 19-1371 del 20/11/2000) prevedono che nel caso in cui venga modificata la struttura

- dell'immobile o sia sostanzialmente variata la capacità ricettiva si applichino le norme emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione originaria.
5. La L.R. n. 3/1973 e s.m.i. all'art. 15 prevede negli asili nido la presenza di personale ausiliario (di cui almeno un addetto alla cucina), per cui non è possibile prevedere che il personale ausiliario non sia obbligatorio (art. 5 comma 1). La L.R. prevede altresì la presenza di un responsabile della direzione, per il quale sono indicati i titoli necessari, e la consulenza di un pedagogo o di uno psicologo, figure non indicate nella proposta di deliberazione.
 6. Il rapporto numero tra le figure educative ed i bambini è stabilito dalle disposizioni regionali, a cui è necessario fare riferimento per garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio (art. 5 comma 7).
 7. Gli asili nido sono servizi a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31/12/1983: il Comune è tenuto a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, per cui non è possibile la gratuità generalizzata.
 8. Non sono individuati in modo distinto i requisiti indispensabili per l'autorizzazione e i requisiti aggiuntivi necessari per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 29 L.R. n. 1/2004.
 9. Il Regolamento del Decentramento attribuisce alle Circoscrizioni compiti in merito alle iscrizioni ai nidi d'infanzia. Qualora venga prevista una graduatoria unica gestita dalla Città, dovrebbe essere espressamente abrogata la disposizione contenuta nel Regolamento.
 10. Tra le famiglie beneficiarie non sono previsti i cittadini comunitari.

Si segnala che nella proposta di deliberazione non si fa riferimento ai micro-nidi, tipologia di servizio sottoposto alla vigilanza del Comune per il quale la Regione Piemonte ha emanato specifiche disposizioni (DGR 28-9454 del 26/05/2003 e s.m.i.).

Il presente atto non comporta spesa.
